

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3861 di martedì 27 settembre 2016

Salute e sicurezza nell'alternanza scuola-lavoro

Quali sono le ricadute in termini di tutela della salute e sicurezza degli studenti lavoratori?

La riforma denominata "La Buona Scuola" ha fatto fare un "balzo in avanti al rapporto fra scuola e lavoro", come ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, **Stefania Giannini**; l'alternanza diventa da quest'anno "un elemento strutturale dell'offerta formativa". Con almeno 400 ore da effettuare negli ultimi tre anni degli istituti tecnici e professionali e 200 nei licei.

La nuova **legge di riforma n. 107/15** all'art. 1 dal comma 33 al comma 44 introduce e regola l'**obbligo di alternanza scuola-lavoro** da svolgersi per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado.

Dal comma 33 al 38 si parla di alternanza scuola-lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado, da svolgersi anche in periodo estivo; verranno adattate anche a tali attività le norme sui diritti delle studentesse e degli studenti.

Dal comma 39 al 44 sono previsti **finanziamenti ed un registro presso le Camere di commercio** per le imprese che realizzeranno l'alternanza. Più in particolare il **D.Lgs 15/4/2005, n. 77** applicativo della **l. 28/03/2003, n. 53** (riforma Moratti) ha introdotto la normativa sull'alternanza scuola-lavoro.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[AP1435] ?#>

L'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro art. 4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77. Ma quali sono le ricadute in termini di tutela della salute e sicurezza degli studenti (lavoratori)?

L'ampia formulazione dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., secondo il quale deve essere considerato "lavoratore" ogni "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere", viene ulteriormente specificata in relazione all'allievo "degli istituti di istruzione ed universitari (...) nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione". Perciò tutto sta a capire se sono tutelati gli studenti e l'ambito effettivo della tutela in materia di salute e sicurezza

sul lavoro.

Nell'ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro, la rete di tutela è peraltro destinata a doversi allargare, costringendo ad interfacciarsi, con auspicabile effetto positivo, figure che, funzionalmente, afferiscono a realtà organizzative autonome e separate, rispettivamente rappresentate dal soggetto proponente (istituto scolastico/formativo) e dal soggetto ospitante (azienda): i due datori di lavoro (Dirigente scolastico e titolare dell'azienda), i due tutor, i due R.S.P.P., e così via. Nell'intento di favorire i meccanismi di interazione fra questi attori, il gruppo di lavoro dovrà innanzitutto definire l'attribuzione delle rispettive competenze.

Assieme alla cooperazione sinergica di tutte le figure coinvolte, l'altro elemento imprescindibile per il buon esito del progetto è l'approccio propositivo dello studente-lavoratore, figura centrale dell'iniziativa, che deve interpretare al meglio l'opportunità che gli viene offerta, investendo energie in termini di disponibilità e volontà di apprendimento. Per mettere lo studente-lavoratore nelle condizioni di maturare "in sicurezza" questa esperienza di crescita formativa-professionale, non è sufficiente che le attrezzature, i locali, gli impianti e quant'altro siano a norma di legge, ma è indispensabile che egli sia preliminarmente coinvolto in un percorso educativo tale da garantirgli un'adeguata formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro, rendendolo contestualmente consapevole di essere parte attiva del sistema di tutela.

Quali sono gli obblighi previsti?

Innanzitutto, il Dirigente scolastico (datore di lavoro dello studente) dovrà valutare i rischi legati alla realizzazione degli stage o dell'alternanza scuola-lavoro, e programmare le relative misure di prevenzione e di gestione affinché gli studenti siano il più possibile tutelati.

In questa prospettiva risulta necessario incentivare la collaborazione tra il referente d'istituto e il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'istituto.

Nel selezionare aziende idonee ad ospitare allievi in stage è obbligatorio considerare la sicurezza come requisito vincolante. Ciò richiede conoscenze anche in materia di sicurezza da parte del referente d'istituto ma anche la definizione di procedure per acquisire informazioni da parte dell'azienda.

Nella convenzione fra scuola e singole aziende che ospitano gli allievi dovranno essere espressi gli impegni delle parti.

Per quanto concerne quelli relativi alla sicurezza, l'azienda dovrà garantire:

- l'osservanza degli obblighi di legge
- la valutazione dei rischi riferita all'esperienza di stage
- la fornitura dei DPI, allorché la mansione svolta dall'allievo lo preveda
- la sorveglianza sanitaria dell'allievo, se prevista dalla valutazione dei rischi per le attività alle quali potrà essere adibito
- l'informazione dell'allievo sui rischi dell'azienda e della mansione a cui sarà adibito
- l'informazione dell'allievo sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto
- l'integrazione della formazione già erogata dalla scuola e assicurando quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

- un tutor aziendale

L'impegno per l'istituto scolastico riguarderà:

- le garanzie assicurative dell'allievo
- la formazione generale come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.11
- un responsabile scolastico del progetto.

Per tutto ciò quindi, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi, l'istituzione scolastica è tenuta a verificare le condizioni di sicurezza connesse all'organizzazione dell'alternanza scuola lavoro, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti "sicure", e sul versante "soggettivo", tramite l'informazione degli allievi. Il dirigente Scolastico, avrà cura di verificare che l'ambiente di apprendimento sia consono al numero degli alunni ammessi in una struttura e adeguato alle effettive capacità tecnologiche, organizzative e didattiche della stessa. Fondamentali per lo sgravio degli impegni a carico delle istituzioni scolastiche risulteranno le collaborazioni che le stesse riusciranno ad attivare, congiuntamente agli Uffici Scolastici Regionali, con accordi territoriali presso gli enti preposti per competenza, in modo tale da:

? garantire la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.;

? assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gli studenti impegnati, nei casi previsti dagli artt. 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65;

? stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza;

? ricevere preventivamente dall'istituzione scolastica o formativa un'adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, sul controllo sanitario, quali misure generali di tutela ai sensi dell'art. 15 e 37, commi 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.11, anche al fine del riconoscimento del credito formativo permanente.

È evidente che uno dei maggiori sforzi su cui le parti dovranno concentrare la propria attenzione consiste nella pianificazione della informazione e formazione da garantire allo studente lavoratore: in particolare è necessario dare evidenza delle informazioni date da parte dell'Istituto e del tipo (argomenti e tempistica) di formazione fornita; ciò al fine permettere alla struttura ospitante (Azienda) di integrare idoneamente la formazione anche sulla base della propria esperienza (organizzativa e produttiva). Se le informazioni di base ("attività produttive in generale") dovranno essere illustrate dall'Istituto scolastico, le particolarità (condizioni specifiche, procedure, ambienti di lavoro, misure di prevenzione collettive, DPI etc.) del lavoro potranno essere erogate con maggiore efficacia dall'Azienda. In proposito anche la struttura ospitante dovrà, all'interno della sua valutazione, aver preso in considerazione tutti i rischi relativi all'attività svolta dagli studenti, senza accontentarsi di indicazioni generiche: esistono in particolare dei rischi supplementari derivanti dalle particolari modalità dell'inserimento nell'impresa, da fattori psicologici, dalla non abitudine ai comportamenti convenzionali di ciascun ambiente di lavoro, dall'utilizzo di macchinari e strumenti spesso nuovi, e su questi rischi l'Azienda dovrà assicurare adeguata informazione e formazione specifica, cosa che assumerà vero valore preventivo se effettuato sul campo.

Preme ricordare, al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione specifica sui rischi di lavoro, che possono essere:

- a. stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali, appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti negli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 e del 25/07/2012;
- b. svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione generale, come previsto dall'allegato 1 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;
- c. promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito lo studente-lavoratore richiedano una sorveglianza medica speciale, l'azienda ospitante è tenuta a darne tempestiva informazione all'istituto scolastico che ha l'onere di organizzare con il proprio medico competente le visite, nonché di gestire eventuali prescrizioni mediche riguardanti l'idoneità (parziale o totale) al lavoro.

In continuità, ma a ben vedere anche in evoluzione con la normativa di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, si considera obbligo assoluto mediante visita preventiva da effettuarsi da parte del medico competente dell'istituzione scolastica, ovvero dal Dipartimento di Prevenzione della Azienda Unità Sanitaria Locale. Tale visita medica, dovrebbe:

? avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza;

? consentire agli studenti di svolgere la propria attività anche in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio.

Qualora, invece, sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 del citato decreto legislativo 81/2008, sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l'assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati.

Appare chiaro il ruolo determinante oltre che dei soggetti coinvolti, nel novero delle responsabilità, soprattutto della ditta ospitante per quanto riguarda tutti gli aspetti di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro conseguenti all'applicazione del D.Lgs 81/08 e s.m.i..

Dunque, se da un lato era l'ora che la scuola si occupasse anche di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, maggiore attenzione da parte del legislatore nella definizione delle reali modalità di prevenzione non avrebbe guastato, soprattutto all'interno di questi percorsi.

dott.ssa Lisanna Billeri e dott. Gianfranco Bianucci

Tecnici della prevenzione

Unità Funzionale Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Az. USL Toscana Centro, zona Valdinievole



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it